



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

6919

N. 2462/15.3.16/2007/5

Risposta al Foglio del
N. 2

Roma 24/09/2007

Ministero infrastrutture
Ufficio legislativo
ROMA

Ministero delle Infrastrutture

UDCIUL
Prot:0012552-25/09/2007

Class:400/220

OGGETTO

OGGETTO: Appalto di progettazione ed esecuzione - Regime transitorio - nota Ministero infrastrutture datata 19/9/2007.

Con riferimento alla nota di cui in oggetto, nel condividere le conclusioni e le relative argomentazioni, si aggiungono le seguenti osservazioni.

In generale, la natura giuridica delle attività di interesse pubblico primario, coinvolte dalla modifica normativa, impone l'adozione di un criterio interpretativo teso a garantire la certezza delle regole applicabili alla singola fattispecie nonché la piena operatività della nuova disciplina allorquando la stessa sia dotata dei necessari caratteri di completezza ed esaustività.

In particolare, scendendo all'esame del disposto letterale delle norme coinvolte, emerge come in precedenza per gli appalti in questione la disposizione transitoria ne prevedesse un rinvio fisso, che, nel testo prima aggiunto dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, e poi modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, era riferito "alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007".

Diversamente, secondo il nuovo disposto, contenuto ora nel comma 1 quinquies dello stesso art. 253, in generale "per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3 (cioè quelle interessate) si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5", quindi con un rinvio di tipo mobile

Tale previsione, entrata in vigore il 1° agosto 2007, costituisce l'attuale disciplina e, per il suo carattere di norma successiva e di valenza generale, appare ormai l'unico termine di riferimento per la verifica dell'entrata in vigore della nuova disciplina in questione.

La previsione va inoltre letta in coordinato disposto con il successivo comma 3 che, in via generale, individua per i lavori pubblici la disciplina in vigore nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 5: "per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente

codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice".

Quindi in materia di lavori sia la norma generale (comma 3) che quella concernente la tipologia di appalti in questione (comma 1 quinquies) adottano lo stesso termine di riferimento, l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

Per ciò che concerne la possibilità nelle more di procedere ai cc.dd. appalti integrati l'assenza di espresse indicazioni contrarie si accompagna all'indicazione implicita, desumibile dalla vigenza delle regole attuative, ed all'esigenza funzionale di garantire la possibilità di utilizzare in linea di continuità uno strumento previsto dall'ordinamento nel sistema sia ante che post codice. Peraltro, l'origine sopranazionale delle nuove regole ne impone una attenta considerazione anche per gli appalti formalmente ancora soggetti alla precedente disciplina.

Il Capo del Dipartimento

